

Per diminuire l'importo della seconda rata bisogna comunicarlo al sostituto d'imposta

DATASTAMPA6901

DATASTAMPA6901

730, secondo acconto mignon

Possibile richiedere riduzione del versamento entro il 10/10

DI GIULIANO MANDOLESI

Il 730/2025 nel mese delle correzioni: entro il 10 ottobre possibile richiedere al sostituto d'imposta lo stop o la riduzione del versamento del secondo acconto e fino al 27 si possono inviare i modelli integrativi "a favore del contribuente."

Successivamente a tale data, le modifiche "pro contribuente", ovvero quelle per correggere errori ed omissioni tali da generare un maggior credito o minor debito rispetto al 730 originariamente presentato, dovranno essere inviate modello redditi, "rettificativo" se inviato entro 31 ottobre, o integrativo, con trasmissione consentita dal 1 novembre 2025 ed entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello originario (ai sensi dell'articolo 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

Per le correzioni a sfavore invece è utilizzabile unicamente il modello redditi con le medesime scadenze pocanzi citate.

Fino al 10 ottobre per ridurre o azzerare il secondo acconto.

Come chiaramente specificato anche nelle istruzioni del modello 730/2025, se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca per sia trattenuta nella mensilità di novembre in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione oppure che non sia affatto trattenuta, deve comunicarlo per iscritto al proprio sostituto d'imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la

propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

Tale necessità può nascere, come evidenziato dall'amministrazione finanziaria, quando, ad esempio, il contribuente ha sostenuto molte spese detraibili o deducibili e ritiene che le imposte dovute nell'anno successivo dovrebbero ridursi.

In ogni caso l'eccesso di versamento degli acconti può essere sempre recuperato con la dichiarazione dei redditi relativa dell'anno d'imposta a cui i versamenti fanno riferimento.

Integrativi entro il 27 ottobre.

Come disposto all'articolo 14 comma 1 del decreto del Ministero delle Finanze n.164 del 1999, i contribuenti possono presentare dichiarazioni (730) integrative rivolgendosi, entro il 25 ottobre dell'anno di presentazione della dichiarazione, ad un CAF- dipendenti, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto, qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori, che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.

Quest'anno il 25 ottobre cade di sabato per cui il termine ultimo per la trasmissione slitta al successivo lunedì 27 ottobre.

Entro sempre la stessa scadenza è possibile la trasmissione di 730 integrativi per modificare i dati del sostituto d'imposta.

Va sempre ricordato che la presentazione di una di-

chiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del 730 originario quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

Le modifiche con modello redditi.

Una volta superata la data del 27 ottobre per le modifiche "a favore" è possibile comunque far rilevare la correzione con la trasmissione di un modello redditi rettificativo entro il 31 ottobre 2025 oppure di un integrativo redditi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello originario.

Le modifiche "a sfavore" dei modelli 730 originari ovvero quelle determinano un minor credito o un maggior debito per il contribuente devono essere fatte invece sempre tramite modello redditi.

Le scadenze per la trasmissione restano le medesime rispetto ai modelli per rettifiche "a favore" ovvero 31 ottobre per l'invio di dichiarazioni correttive nei termini oppure fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

— © Riproduzione riservata — ■

